



Scheda informativa sugli aiuti finanziari per i progetti nell'ambito della cultura della costruzione

1 Fondamenti e principi

L'Ufficio federale della cultura (UFC) può accordare aiuti finanziari per progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti e specialiste e per attività di pubbliche relazioni. Questi aiuti finanziari si basano sull'articolo 14a cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e la procedura è disciplinata dall'articolo 12 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

Sono oggetto degli aiuti finanziari i progetti senza scopo di lucro nell'ambito della cultura della costruzione che contribuiscono ad attuare e diffondere coerentemente le strategie, gli obiettivi e gli orientamenti della Confederazione a favore di una cultura della costruzione di qualità, così come stabilito nella Strategia sulla cultura della costruzione del 26 febbraio 2020 e nel messaggio sulla cultura 2021–2024. In linea di principio, qualsiasi persona fisica o giuridica può farne richiesta.

Gli obiettivi di promozione sono in particolare:

- la ricerca, la conservazione e la tutela del patrimonio costruito;
- la creazione di reti e la collaborazione interdisciplinare;
- le competenze degli specialisti e delle specialiste nell'ambito della cultura della costruzione;
- un'interpretazione ampia della cultura della costruzione;
- una consapevolezza comune degli aspetti qualitativi dell'ambiente di vita costruito;
- il dialogo pubblico e la partecipazione della società.

2 Requisiti di promozione

Devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- il progetto è di interesse nazionale oppure ha carattere di modello per l'intera Svizzera:
 - o un progetto è di interesse nazionale se riveste un'importanza sostanziale per tutta la Svizzera oppure per più regioni o comunità linguistiche e culturali del Paese;
 - o un progetto ha carattere di modello se fornisce contributi esemplari o innovativi applicabili anche ad altre regioni, attori o ambiti specialistici e se documenta tali contributi in modo da consentire il necessario trasferimento di conoscenze;
- il progetto è realizzato con costi contenuti, è pertinente rispetto a tematiche di attuale rilevanza e dispone di un'organizzazione adatta allo scopo. Di regola non dura più di tre anni;
- il progetto è ampiamente finanziato con mezzi propri o mezzi di terzi (di regola almeno al 50 %), ha una struttura finanziaria adeguata e non è a scopo di lucro;
- eventuali prestazioni di altri servizi federali per il medesimo progetto sono dichiarate in piena trasparenza;
- nell'organizzazione di manifestazioni come convegni, relazioni, tavole rotonde e dibattiti si persegue la rappresentanza paritetica di donne e uomini tra i partecipanti;
- il sostegno da parte dell'UFC viene comunicato (logo dell'UFC, citazione, ev. piattaforme comuni).

3. Criteri di valutazione

Per concedere aiuti finanziari a progetti nell'ambito della cultura della costruzione si applicano i seguenti criteri di valutazione.

- *Rilevanza contenutistica*: gli obiettivi del progetto coincidono con gli obiettivi di promozione di cui al numero 1 e forniscono un contributo determinante in tal senso?
- *Chiarezza e plausibilità della strategia*: gli obiettivi del progetto e gli effetti desiderati sono definiti chiaramente? Si dispone della struttura, del contenuto e del budget adeguati per raggiungerli?
- *Qualità contenutistica e tecnico-specialistica*: la tematica trattata e il metodo applicato sono adatti per raggiungere gli obiettivi del progetto e gli effetti desiderati? Le persone coinvolte dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche?
- *Possibilità di realizzazione*: l'organizzazione del progetto e la pianificazione delle risorse umane e finanziarie garantiscono la realizzazione del progetto?

4 Procedura

Le domande vanno presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale ARCO.

www.arco.bak.admin.ch/arcportal

L'UFC non esamina domande presentate attraverso altri canali o non contenenti tutti gli elementi necessari.

La procedura sul Portale ARCO deve essere completata in tutte le sue parti. La descrizione del progetto va caricata come documento separato e deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- obiettivi del progetto con descrizione precisa degli effetti desiderati e dei destinatari (comprese indicazioni sulla parità dei sessi nell'organizzazione del progetto, l'attuazione, la lingua e la varietà linguistica);
- rilevanza rispetto ai principi di cui al numero 1;
- procedura/metodologia;
- organizzazione del progetto con indicazioni sulle competenze specialistiche;
- scadenario;
- budget del progetto con indicazione delle spese sussidiabili;
- piano finanziario con indicazione dei mezzi propri;
- visibilità del sostegno da parte dell'UFC.

Se necessario, è possibile allegare alla richiesta al massimo altri due documenti. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti è di 10 MB.

Non sussiste alcun diritto a un sostegno. L'UFC decide se e in che misura è possibile sostenere finanziariamente un'organizzazione basandosi esclusivamente sulla domanda presentata in maniera completa e sui mezzi finanziari a disposizione. L'UFC può negoziare modifiche al progetto con i beneficiari e le beneficiarie degli aiuti finanziari. Per la valutazione tecnico-specialistica, può farsi coadiuvare da ulteriori esperti ed esperte. Hanno la precedenza i progetti che, in un esame globale, soddisfano al meglio i criteri di valutazione.

Gli aiuti finanziari sono autorizzati con decisioni che possono contenere oneri e condizioni, come ad esempio l'obbligo di rendicontazione. Il respingimento delle domande avviene in forma scritta. È possibile ottenere una decisione impugnabile. La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sull'organizzazione della giustizia federale. Nelle procedure di ricorso non è ammessa la censura dell'inadeguatezza.

5 Scadenze

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento tramite il Portale ARCO e di norma vengono valutate entro la fine del trimestre in cui sono pervenute.

6 Disposizioni transitorie

La presente scheda informativa entra in vigore il 1 gennaio 2021. Le domande pendenti all'entrata in vigore della presente scheda che sono state presentate in virtù dell'articolo 14 LPN saranno valutate conformemente alla prassi previgente.